

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/36 DELLA COMMISSIONE**dell'11 gennaio 2022****che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su tali regolamenti richiesti per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci (di seguito denominati congiuntamente "i certificati"). In particolare l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce, tra l'altro, modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale
- (2) Più in particolare, l'allegato III, capitoli 1 (MODELLO BOV), 2 (MODELLO OVI), 24 (MODELLO MP-PREP), 25 (MODELLO MPNT), 26 (MODELLO MPST), 27 (MODELLO CAS), 41 (MODELLO GEL), 42 (MODELLO COL), 43 (MODELLO RCG), 44 (MODELLO TCG) e 50 (MODELLO COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione ⁽⁶⁾ al fine di aggiornare, tra

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell'età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56).

l'altro, le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine bovina, ovina e caprina aggiungendo condizioni specifiche applicabili all'ingresso nell'Unione di prodotti derivati da ruminanti provenienti da un paese con un rischio controllato di BSE quando detti prodotti sono derivati da animali che provengono da un paese con un rischio indeterminato di BSE. Tali nuove prescrizioni per l'ingresso nell'Unione delle partite in questione dovrebbero riflettersi nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

- (3) Inoltre gli attestati di sanità pubblica e di sanità animale figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, di cui all'allegato III, capitoli 25 (MODELLO MPNT) e 26 (MODELLO MPST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbero essere modificati al fine di rispecchiare accuratamente le prescrizioni relative, rispettivamente, all'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale da cervidi d'allevamento e selvatici di cui all'allegato IX, capitolo F, del regolamento (CE) n. 999/2001 e allo stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche di cui all'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁷⁾. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (4) L'allegato III, capitolo 27, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano (MODELLO CAS). Conformemente all'articolo 148 del regolamento delegato (UE) 2020/692, il punto II.2.2 di tale modello di certificato sanitario/ufficiale prevede la possibilità, per i paesi terzi o territori o le loro zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche, e pertanto elencati nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁸⁾, di introdurre nell'Unione partite di budelli senza necessità di certificare l'applicazione dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato XXVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L'attuale formulazione di tale punto non è tuttavia sufficientemente chiara per quanto riguarda la zona di origine dei budelli cui tale possibilità è applicabile. Al fine di chiarire che tale possibilità si applica solo alle zone elencate nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, è opportuno inserire il codice della zona di origine dei budelli quale indicato nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.
- (5) Inoltre l'allegato III, capitoli 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e 31 (MODELLO MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano e di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. Al fine di migliorare la chiarezza delle note figuranti in tali modelli è opportuno specificare chiaramente che le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici che richiedono la compilazione degli attestati di sanità animale di cui alla parte II.2 sono quelle che non sono state escluse dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, a norma dell'articolo 1, punto 6), di tale regolamento. Nello specifico, le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, che entrano nell'Unione pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione non richiedono la compilazione degli attestati di sanità animale di cui alla parte II.2. Anche la definizione di "ulteriore trasformazione" chiarirà la situazione di tali partite. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (6) Inoltre le recenti modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione ⁽⁹⁾ all'articolo 167, lettere a) e b), e all'articolo 169, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbero riflettersi negli attestati di sanità animale di cui all'allegato III, capitoli 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC) e 31 (MODELLO MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).

- (7) È inoltre necessario chiarire che il periodo di validità dei modelli di certificati sanitari/ufficiali stabilito all'allegato III, capitolo 28 (MODELLO FISH-CRUST-HC), punto II.2.8, e capitolo 31 (MODELLO MOL-HC), punto II.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 si applica esclusivamente alle partite di animali acquatici vivi cui si riferiscono tali certificati sanitari/ufficiali. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (8) Inoltre l'allegato III, capitoli 33, 34 e 35, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano (MODELLO MILK), di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi (MODELLO MILK-RMP/NT) e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione (MODELLO DAIRY-PRODUCTS-PT). Tali modelli non riflettono tuttavia le alternative al periodo di permanenza degli animali da cui è stato ottenuto il latte nel paese terzo o territorio di origine del latte o dei prodotti lattiero-caseari, o nella loro zona, attualmente stabilito all'articolo 154 del regolamento delegato (UE) 2020/692, modificato di recente dal regolamento delegato (UE) 2021/1705. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (9) L'allegato III, capitolo 45, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano (MODELLO HON). Al fine di garantire l'autenticità di tali partite, è opportuno migliorare le garanzie ad esse applicabili allineandole a determinate norme stabilite dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio⁽¹⁰⁾. È pertanto necessario modificare tale modello di conseguenza.
- (10) L'allegato III, capitoli 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabilisce il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano (MODELLO COMP) e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano (MODELLO TRANSIT-COMP). Entrambi i modelli prevedono uno specifico attestato di sanità animale per i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti. Per quanto riguarda il luogo di produzione, l'attestato di sanità animale non riflette la possibilità di certificare che i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti sono stati prodotti in uno Stato membro. Poiché i prodotti lattiero-caseari prodotti in uno Stato membro soddisfano tutte le necessarie garanzie in materia di sanità animale, è opportuno includere tale possibilità nei suddetti modelli. Dovrebbe essere inoltre modificato l'attestato di sanità animale per chiarire le diverse opzioni previste per la certificazione delle specie di origine del latte da cui sono stati ottenuti i prodotti lattiero-caseari. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (11) Inoltre l'allegato III, capitoli 50 (MODELLO COMP) e 52 (MODELLO TRANSIT-COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dovrebbe essere modificato per prevedere la possibilità, per i paesi terzi o territori o le loro zone, di certificare le diverse origini dei prodotti trasformati contenuti nei prodotti composti, se tali prodotti soddisfano le pertinenti prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale. È pertanto necessario modificare tali modelli di conseguenza.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (13) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2022 continua ad essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale accompagnate dagli opportuni certificati sanitari/ufficiali, certificati ufficiali o certificati sanitari rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato III, capitoli 1, 2, da 24 a 28, 31, da 33 a 35, da 41 a 45, 50 e 52, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1) al capitolo 1, il punto II.1.10 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

"II.1.10. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ^(A) e

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

⁽¹⁾ *oppure* [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

⁽¹⁾ [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

⁽¹⁾ *oppure* [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(B) ⁽³⁾;

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

⁽¹⁾ *oppure* [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

⁽¹⁾ [(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

⁽¹⁾ *oppure* [(i) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁹⁾;

(iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e

⁽¹⁾ [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001; e]

⁽¹⁾ oppure [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾; e]

⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

⁽¹⁾ oppure [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

(ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

(a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:

(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

⁽¹⁾ [(b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

- ⁽¹⁾ oppure [(b) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾];
- (c) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]

^(A) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

^(B) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

^(C) [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/);

2) al capitolo 2, il punto II.1.10 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

«II.1.10 con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

- ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ^(A) e

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

⁽¹⁾ oppure [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

⁽¹⁾ oppure [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

(i) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;

(ii) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

(iii) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ^(B);

- (iv) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- (a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; e
- (b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001; e
- ⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [(c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- (i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- (ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- (a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate:
- (i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- (ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- (b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da:
- (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001;
- (ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]

^(p) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

^(e) [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/);

3) il capitolo 24 è così modificato:

a) il punto II.1.11 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

"⁽²⁾ [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

⁽²⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ^(f) e

⁽²⁾ [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽²⁾ *oppure* [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

⁽²⁾ *oppure* [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

⁽²⁾ *oppure* [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

iv) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ^(g);

v) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]

- ⁽²⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- ⁽²⁾ [c] gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
- ⁽²⁾ *oppure* [c] gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - ii) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]
- ⁽²⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni:
 - i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]

^(f) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

^(g) [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/);

b) nelle note, il primo e il secondo paragrafo introduttivo sono sostituiti dai seguenti:

"Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni [come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004] preparate con carni fresche di bovini, ovini e/o caprini, razze domestiche dei suini, camelidi e/o cervidi e/o animali della famiglia Bovidae diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini, razze selvatiche dei suini, leporidi, pollame diverso dai ratiti, ratiti, selvaggina da penna e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni.”;

4) il capitolo 25 è così modificato:

a) il punto II.1.4.1 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

”(1) [II.1.4.1. se sono stati ottenuti da carni di suini domestici, tali carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ⁽⁴⁾, e in particolare:

⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle *Trichine* con un metodo di digestione;]

⁽¹⁾ oppure [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

⁽¹⁾⁽⁹⁾ oppure [nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da *Trichine*, conformemente all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).”;

b) il punto II.1.11 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

”(2) [II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

⁽²⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽¹⁾ e

⁽²⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽²⁾ oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

⁽²⁾ oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

- iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- ⁽²⁾ oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (1);
- v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]
- ⁽²⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:
- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- ⁽²⁾ [c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
- ⁽²⁾ oppure [c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

⁽²⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:

- i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:

- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

⁽¹⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽¹⁾ [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/);

c) nell'attestato di sanità pubblica, dopo il punto II.1.12 sono aggiunti i seguenti punti II.1.13 e II.1.14:

"(1)(10) [II.1.13. se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:

il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

⁽¹⁾⁽¹¹⁾ [II.1.14. se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:

il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.];

d) i punti II.2.5 e II.2.6 dell'attestato di sanità animale sono sostituiti dai seguenti:

"II.2.5. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:

⁽¹⁾ [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁶⁾ e alle malattie emergenti al momento della spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

⁽¹⁾ *oppure* [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione nei 30 giorni precedenti la data di spedizione del prodotto a base di carne nell'Unione;],

II.2.6. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;

⁽⁸⁾ [II.2.7. sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^(l) e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

^(k) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

^(l) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).";

e) nelle note di cui alla parte II, dopo la nota a piè di pagina (8) sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina da (9) a (11):

⁽⁹⁾ La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

⁽¹⁰⁾ Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

⁽¹¹⁾ Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.";

5) il capitolo 26 è così modificato:

a) il punto II.1.11 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾[II.1.11. se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ^(m) e

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽¹⁾ oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

⁽¹⁾ oppure [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

- iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁶⁾;
- v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ⁽¹⁾ [b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:
- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:
- ⁽¹⁾ *oppure* [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
- ⁽¹⁾ [i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

- ⁽¹⁾ *oppure* [i] gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
- ⁽¹⁾ [c] gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [c] gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:
- i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- ⁽¹⁾ [b] i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:
- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:
- ⁽¹⁾ [i] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]

- ⁽ⁱ⁾ *oppure* [i] gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]

^(M) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

^(N) <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>;

- b) nell'attestato di sanità pubblica, dopo il punto II.1.12 sono aggiunti i seguenti punti II.1.13 e II.1.14:

"(1)(11) [II.1.13. se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento:

il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]

⁽¹⁾⁽¹²⁾ [II.1.14. se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici:

il prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.];

- c) i punti da II.2.2 a II.2.4 dell'attestato di sanità animale sono sostituiti dai seguenti:

"(1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di **una sola specie di animali**, contrassegnata dal codice ____ ⁽⁴⁾, e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico ____ ⁽⁵⁾, espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

⁽¹⁾ *oppure* [dalla zona contrassegnata dal codice ____, ____, ____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne

⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati;]] ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ *oppure* [nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]]

⁽¹⁾ *oppure* [da uno Stato membro;]]

⁽¹⁾ *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice ____ ⁽⁴⁾, provenienti da una zona elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico "D"⁽⁵⁾];

⁽¹⁾ *oppure* [II.2.2. sono stati trasformati **miscelando carni fresche di diverse specie di animali** contrassegnate dai codici ____, ____, ____ ⁽⁴⁾, e tali carni fresche:

⁽¹⁾ [II.2.2.1. sono state **miscelate prima del trattamento finale** e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico _____ ⁽⁵⁾, che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

⁽¹⁾ *oppure* [dalla zona contrassegnata

⁽¹⁾ [dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ [dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]

⁽¹⁾ *oppure* [da uno Stato membro;]]

⁽¹⁾ *oppure* [II.2.2.1. sono state **miscelate dopo il trattamento finale** e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _____, _____, _____ ⁽⁸⁾, espressamente assegnati nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti:

⁽¹⁾ [dalla zona di cui al punto II.2.1;]]

⁽¹⁾ *oppure* [dalla zona contrassegnata

⁽¹⁾ [dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;] ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ [dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]

⁽¹⁾ *oppure* [da uno Stato membro;]]

⁽¹⁾ *oppure* [II.2.2.

a) sono stati trasformati a partire da carni fresche di **una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali**, contrassegnate dai codici __, __, __ ⁽⁴⁾;

b) sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti dalle zone contrassegnate dai codici __, __, __ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁹⁾ alle carni fresche delle specie pertinenti;

c) **sono stati sottoposti al trattamento specifico "B"** ⁽⁵⁾;

II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da:

- ⁽¹⁾ [animali detenuti in uno stabilimento che non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti al momento della spedizione degli animali al macello, e all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]
- ⁽¹⁾ oppure [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione nei 30 giorni precedenti la data di spedizione del prodotto a base di carne nell'Unione;],

II.2.4. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;

⁽⁹⁾II.2.5. sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽⁸⁾ e sono stati ottenuti da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.]

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).";

d) nelle note di cui alla parte II, dopo la nota a piè di pagina (10) sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina (11) e (12):

⁽¹¹⁾ Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.

⁽¹²⁾ Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.";

6) il capitolo 27 è così modificato:

a) il punto II.1.7 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

"(1)II.1.7. se derivano da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ e⁽⁴⁾

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

iii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁸⁾];]

⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:

i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;

ii) oppure i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

ii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

- i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- iii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e⁽⁴⁾

⁽¹⁾ [i budelli e gli animali da cui derivano i budelli soddisfano le seguenti prescrizioni:

- i) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ii) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- iii) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini:

- i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;
- ii) oppure i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

⁽⁴⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽⁸⁾ [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/);

b) il punto II.2.2 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

"(1) [II.2.2. sono stati:

- (a) trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini]⁽¹⁾, [ovini e/o caprini]⁽¹⁾, [suini detenuti]⁽¹⁾, e

(b) trasformati e spediti dalle **zone** contrassegnate dai codici: _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, senza che nella colonna 5 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato sia indicata alcuna condizione specifica;]

⁽¹⁾ oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da [bovini]⁽¹⁾, [ovini e/o caprini]⁽¹⁾, [suini detenuti]⁽¹⁾ e durante la trasformazione sono stati:

⁽¹⁾ [salati con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]

⁽¹⁾ oppure [salati con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na₂HPO₄ e 2,8 % Na₃PO₄ (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura (Aw < 0,80), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]]

⁽¹⁾ oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini e/o dai suini e durante la trasformazione sono stati:

⁽¹⁾ [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]]

⁽¹⁾ oppure [decolorati;]]

⁽¹⁾ oppure [essiccati dopo la raschiatura;]]";

7) il capitolo 28 è così modificato:

a) l'attestato di sanità animale è così modificato:

i) il punto II.2.3.3 è sostituito dal seguente:

"II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;"

ii) il punto II.2.6.3 è sostituito dal seguente:

"II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o ⁽⁴⁾[nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;"

iii) i punti II.2.7.3 e II.2.8 sono sostituiti dai seguenti:

"(4)[II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni:

a) "pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea";

b) "crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell'Unione europea".]

⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ II.2.8. **Validità del certificato sanitario/ufficiale**

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;"

b) le note sono così modificate:

i) nella parte induttiva, dopo la descrizione di "Animali d'acquacoltura" è aggiunta la seguente descrizione di "Ulteriore trasformazione":

"Ulteriore trasformazione": misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie;"

(ii) nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente:

⁽²⁾ La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁵⁾; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).";

iii) nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (10) è sostituita dalla seguente:

⁽¹⁰⁾ Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.

⁽¹¹⁾ Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.";

8) il capitolo 31 è così modificato:

a) l'attestato di sanità animale è così modificato:

i) il punto II.2.3.3 è sostituito dal seguente:

"II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;"

ii) il punto II.2.6.3 è sostituito dal seguente:

"II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o ⁽⁴⁾[nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;"

iii) il punto II.2.8 è sostituito dal seguente:

⁽⁴⁾⁽¹⁰⁾ **"II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale**

Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.";

b) le note sono così modificate:

i) nella parte induttiva, dopo la descrizione di "Animali d'acquacoltura" è aggiunta la seguente descrizione di "Ulteriore trasformazione":

"Ulteriore trasformazione": misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie.";

ii) nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente:

⁽²⁾ La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁷⁾; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali

animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).;

iii) nelle note di cui alla parte II, la nota a piè di pagina (10) è sostituita dalla seguente:

⁽¹⁰⁾ Si applica solo alle partite di animali acquatici vivi.

⁽¹¹⁾ Deve essere firmato da:

- un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata;
- un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata.;

9) al capitolo 33, il punto II.2.2 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

"II.2.2. è stato ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus*,]⁽¹⁾ [*Ovis aries*,]⁽¹⁾ [*Capra hircus*,]⁽¹⁾ [*Bubalus bubalis*,]⁽¹⁾ [*Camelus dromedarius*]⁽¹⁾ che:

⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti nelle zone di cui al punto II.2.1 da:

⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

⁽¹⁾ oppure [uno Stato membro;]]";

10) al capitolo 34, il punto II.2.3 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

"II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus*,]⁽¹⁾ [*Ovis aries*,]⁽¹⁾ [*Capra hircus*,]⁽¹⁾ [*Bubalus bubalis*,]⁽¹⁾ [*Camelus dromedarius*]⁽¹⁾ che:

⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti nelle zone di cui al punto II.2.1 da:

⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

⁽¹⁾ oppure [uno Stato membro;]]";

11) al capitolo 35, il punto II.2.3 dell'attestato di sanità animale è sostituito dal seguente:

"II.2.3. sono stati trasformati a partire da latte crudo ottenuto da **animali** della/e specie [*Bos Taurus*,]⁽¹⁾ [*Ovis aries*,]⁽¹⁾ [*Capra hircus*,]⁽¹⁾ [*Bubalus bubalis*,]⁽¹⁾ [*Camelus dromedarius*]⁽¹⁾ che:

⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti nelle zone di cui al punto II.2.1 da:

⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data della mungitura;]

⁽¹⁾ oppure [uno Stato membro;]]";

12) al capitolo 41, il punto II.1.6 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

"⁽¹⁾[II.1.6. in caso di gelatina di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione della gelatina derivata da pelli,

⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE ⁽⁴⁾ della Commissione e⁽²⁾

⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;

ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

i) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

ii) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

iii) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

iv) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽⁶⁾;

v) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

a) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;

b) la gelatina non contiene, né è derivata da:

- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

⁽¹⁾ [c] gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

⁽¹⁾ *oppure* [c] gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

- i) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- ii) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

a) gli animali da cui deriva la gelatina:

- i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

b) la gelatina non contiene, né è derivata da:

- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

⁽¹⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽³⁾ <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>;

13) al capitolo 42, il punto II.1.6 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

"(1)II.1.6. in caso di collagene di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione del collagene derivato da pelli,

⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE ⁽²⁾ della Commissione e⁽³⁾

- (1) [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
- (1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]
- (1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- (1) [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
 - iv) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ⁽²⁾;
 - v) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
- (1) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - b) il collagene non contiene, né è derivato da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- (1) [c] gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]

⁽¹⁾ *oppure* [c] gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

- i) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- ii) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

a) gli animali da cui deriva il collagene:

- i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
- ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;

b) il collagene non contiene, né è derivato da:

- i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
- ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

^(A) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

^(V) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

⁽⁷⁾ [https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/.](https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/);

14) al capitolo 43, il punto II.1.4 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ [II.1.4. in caso di materie prime di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,

⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE ^(A) della Commissione e⁽⁷⁾

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
 - iv) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ^(BB);
 - v) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

- (¹) [c] gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
- (¹) *oppure* [c] gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - ii) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
- (¹) *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano le materie prime:
 - i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - b) le materie prime non contengono, né sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

(^{AA}) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

(^{BB}) <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>;

15) al capitolo 44, il punto II.1.7 dell'attestato di sanità pubblica è sostituito dal seguente:

"(¹) [II.1.7. in caso di materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina, e ad eccezione delle pelli,

(¹) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE (^{CC}) della Commissione e(⁵)

(¹) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

(¹) [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(^{DD});
 - ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
- ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
- i) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]
 - iv) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ^(^{EB});
 - v) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
- ⁽¹⁾ [c] gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]
- ⁽¹⁾ *oppure* [c] gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e

- i) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - ii) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]
- ⁽¹⁾ *oppure* [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
- a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate:
 - i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
 - b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
 - iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]

^(CC) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

^(DD) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

^(EE) <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online.>;

16) il capitolo 45 è sostituito dal seguente:

CAPITOLO 45

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E
ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO HON)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione		<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.	<input type="checkbox"/> Per il mercato interno			
	I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie			
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto	
	Tipo di trattamento	Numero di colli	Lotto n.	
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato HON

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
II.1. Attestato di sanità pubblica		
<p>Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^{FF}, (CE) n. 852/2004^{GG}, (CE) n. 853/2004^{HH} e (UE) 2017/625^I del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva 2001/110/CE del Consiglio^J, e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p>		
<p>a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, periodicamente sottoposto ad audit dall'autorità competente;</p> <p>b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>c) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio^{KK} e il miele è elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione^{LL} per il paese di origine interessato;</p> <p>d) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio^{MM} e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^{NN}; e</p> <p>e) nel caso del miele, è conforme alla denominazione del prodotto e alle caratteristiche di composizione quali definite negli allegati I e II della direttiva 2001/110/CE del Consiglio e, in particolare, non contiene ingredienti alimentari aggiunti, compresi gli additivi alimentari o zuccheri estranei, ad eccezione del miele.</p>		
Note		
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p>		
<p>Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p>		

Parte II: certificazione

PAESE

Modello di certificato HON

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte I Casella I.11: "Luogo di spedizione": per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione. Casella I.27: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) impiegando voci quali: 0409, 0410, 0510, 1521, 1702 o 2106. Casella I.27: descrizione della partita: "Tipo di trattamento": indicare "ultrasuoni", "omogeneizzazione", "ultrafiltrazione", "pastorizzazione", "nessun trattamento termico".		
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma		

FF Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

GG Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

HH Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

II Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

JJ Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

KK Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

LL Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

MM Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

NN Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

";

17) il capitolo 50 è sostituito dal seguente:

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO COMP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
		I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
		I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica:		
	<p>II.1. di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002^A, (CE) n. 852/2004^B, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 396/2005^C del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione^D, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio^E, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624^F e (UE) 2019/625^G della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione^H e della decisione 2011/163/UE della Commissione^I.</p> <p>II.2. I prodotti composti di cui alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), periodicamente sottoposto ad audit dalle autorità competenti; (b) sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione; (c) sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1; (d) rispettano le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio; (e) contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti in stabilimenti situati in Stati membri dell'Unione europea o in paesi terzi autorizzati per l'ingresso nell'Unione europea di tali prodotti trasformati di origine animale; (f) sono stati prodotti in condizioni che garantiscono il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dei tenori massimi di contaminanti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006. <p>II.3. I prodotti composti di cui alla parte I contengono:</p> <p>⁽¹⁾ [II.3.A. un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne⁽²⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:</p> <p>(1) soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^K e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:</p> <p style="text-align: center;">Specie ⁽³⁾ Trattamento ⁽⁴⁾ Origine ⁽⁵⁾ Stabilimenti riconosciuti ⁽⁶⁾</p>		

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ [(2) provengono:</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ e/o [da un paese terzo o sue parti autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione^L, e il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]]⁽⁷⁾</p> <p>⁽¹⁾ [(3) se contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini, in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione^M e</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]</p> <p style="margin-left: 40px;">⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p style="margin-left: 80px;">(i) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^N;</p> <p style="margin-left: 80px;">(ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p style="margin-left: 80px;">(iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p style="margin-left: 20px;">⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p>
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	<ul style="list-style-type: none"> (i) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (iii) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] (iv) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioi, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale^o; (v) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]
⁽¹⁾ e/o	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e
	<ul style="list-style-type: none"> (a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: <ul style="list-style-type: none"> (i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; (ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]
⁽¹⁾ oppure	[(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]
⁽¹⁾ oppure	[(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: <ul style="list-style-type: none"> ⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioi derivati da ruminanti.]]
⁽¹⁾ oppure	[(ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:</p> <p>(i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>(ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e</p> <p>(a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne:</p> <p>(i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;</p> <p>(ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;</p> <p>⁽¹⁾ [(b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:</p> <p>(i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p>(ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;</p> <p>(iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:</p> <p>⁽¹⁾ [(i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti.]</p> <p>⁽¹⁾ oppure [(i) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]]]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	(1) e/o	<p>II.3.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro⁽⁸⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione^P e sono pertanto idonei a entrare nell'Unione come tali, e:</p> <p>(a) sono stati prodotti</p> <p>(1) [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]</p> <p>(1) e/o [nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(1) e/o [in uno Stato membro;]</p> <p>e nello stabilimento (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della produzione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro nell'Unione europea);</p> <p>(b) provengono:</p> <p>(1) [dalla stessa zona di cui alla casella I.7;]</p> <p>(1) e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>(1) e/o [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]</p> <p>(1) [(c) sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da</p> <p>(1) [Bos Taurus]⁽¹⁾, [Ovis aries]⁽¹⁾, [Capra hircus]⁽¹⁾, [Bubalus bubalis]⁽¹⁾, [Camelus dromedarius]⁽¹⁾ e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>(1) [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]</p>
--	---------	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da:</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]</p> <p>⁽¹⁾ <i>oppure</i> animali diversi da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;]</p> <p style="padding-left: 40px;">⁽¹⁾ <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p>⁽¹⁾ [(d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p> <p>(e) sono stati prodotti il o tra il e il⁽⁹⁾.]</p> <p>⁽¹⁾e/o [II.3.C. prodotti della pesca che provengono dallo stabilimento riconosciuto n.⁽¹⁰⁾.....situato nel paese⁽¹¹⁾.....]</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

(1)e/o	<p>II.3.D. ovoprodotti che</p> <p>II.3.D.1. provengono:</p> <p>(1) [dalla zona⁽¹²⁾..... che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>(1) e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo ameno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>(1) [(a) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>(1)oppure [(a) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(1) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(1) [a 55,6 °C per 870 secondi.]</p> <p>(1)oppure [a 56,7 °C per 232 secondi.]]</p> <p>(1)oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi.]</p> <p>(1)oppure [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(1) [a 67 °C per 20 ore.]</p> <p>(1)oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore.]]</p> <p>(1)oppure [le uova intere sono state:</p> <p>(1) [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p>(1)oppure [completamente cotte.]]</p> <p>(1)oppure [le miscele di uova intere sono state trattate almeno:</p> <p>(1) [a 60 °C per 188 secondi.]</p> <p>(1)oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]]</p> <p>(1)oppure [completamente cotte.]]]</p> <p>(1) [(b) attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]</p>
--------	--

PAESE

Modello di certificato COMP

	<p>⁽¹⁾oppure [(b) gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>⁽¹⁾ [a 55 °C per 2 278 secondi.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [a 57 °C per 986 secondi.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [a 59 °C per 301 secondi.]]</p> <p>⁽¹⁾oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [le uova intere sono state:</p> <p>⁽¹⁾ [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [trattate a 59 °C per 674 secondi.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [completamente cotte.]]]</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.</p> <p>Parte I</p> <p>Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione^Q e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVIII o nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per i prodotti della pesca, nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.</p> <p>Casella I.15: numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.</p> <p>Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>
--	--

PAESE

Modello di certificato COMP

<p>Casella I.27:</p> <p>Casella I.27:</p>	<p>utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.</p> <p>descrizione della partita:</p> <p>"Impianto di fabbricazione": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti.</p> <p>"Natura del prodotto": in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotto a base di carne". In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare "prodotto lattiero-caseario". In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotto ottenuto dal colostro". In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotto composto contenente ovoprodotti indicare "ovoprodotti".</p>
<p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(3) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica; WL = leporidi selvatici; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi; GBM = selvaggina da penna.</p> <p>(4) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nel prodotto composto.</p> <p>(7) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (3).</p> <p>(8) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" e "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p>	

PAESE

Modello di certificato COMP

<p>(9)</p> <p>(10)</p> <p>(11)</p> <p>(12)</p> <p>(13)</p> <p>(14)</p>	<p>Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione europea contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>Numero dello stabilimento per prodotti della pesca autorizzato ad esportare nell'Unione europea.</p> <p>Paese di origine autorizzato per l'ingresso nell'Unione. In caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, il paese di origine deve essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi.</p> <p>Il codice della zona conformemente all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>Deve essere firmato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un veterinario ufficiale; - un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca. <p>Mantenere almeno una delle opzioni proposte.</p>
<p>[Veterinario ufficiale]⁽¹⁾⁽¹³⁾/[Certificatore]⁽¹⁾⁽¹³⁾</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data</p> <p>Qualifica e titolo</p> <p>Timbro</p> <p>Firma</p>	

- A Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- B Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- C Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
- D Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
- E Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
- F Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
- G Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
- H Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
- I Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
- J Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- K Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
- L Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
- M Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).
- N Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
- O <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>.
- P Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
- Q Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

18) il capitolo 52 è sostituito dal seguente:

CAPITOLO 52

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO TRANSIT-COMP)

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Di refrigerazione <input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per <input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. I.23.		

I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				Quantità
	Deposito frigorifero			Peso netto
		Tipo di imballaggio		
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
<input type="checkbox"/> Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica quanto segue:			
	II.1. i prodotti composti di cui alla parte I contengono:			
	(1)	[II.1.A. un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽²⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:		
	II.1.A.1. soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁵⁸ e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei a entrare nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:			
		Specie ⁽³⁾	Trattamento ⁽⁴⁾	Origine ⁽⁵⁾
	II.1.A.2. provengono:			
	(1)	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]		
	(1) e/o	[da uno Stato membro;]		
	(1) e/o	[da un paese terzo o sue parti che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 ⁵⁹ , se il paese terzo in cui è prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne sottoposti a tale trattamento.]] ⁽⁶⁾		
	(1) e/o	[II.1.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁷⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁶⁰ e sono pertanto idonei a entrare nell'Unione come tali, e:		
a) sono stati prodotti				
(1)	[nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenne da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]			
(1) e/o	[nella zona contrassegnata dal codice , elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]			
(1) e/o	[in uno Stato membro;]			

<p><i>e</i></p> <p>b) provengono:</p> <p>(1) [dalla stessa zona di cui alla casella I.7;]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [da uno Stato membro;]</p> <p>(1) <i>e/o</i> [da una zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se dalla zona in cui viene prodotto il prodotto composto è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]</p> <p>(1) [c] sono prodotti lattiero-caseari fabbricati con latte crudo ottenuto da</p> <p>(1) [<i>Bos Taurus</i>]⁽¹⁾, [<i>Ovis aries</i>]⁽¹⁾, [<i>Capra hircus</i>]⁽¹⁾, [<i>Bubalus bubalis</i>]⁽¹⁾, [<i>Camelus dromedarius</i>]⁽¹⁾ e, prima della spedizione nell'Unione europea, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto:</p> <p>(1) [a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato al latte con pH inferiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, o a un trattamento con un effetto equivalente alla pastorizzazione, applicato 2 volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente seguito da:</p> <p>(1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]</p>	<p>..... (numero di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nel prodotto composto autorizzati, al momento della produzione, all'esportazione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro nell'Unione europea);</p>
---	---

	<p>(1) <i>oppure</i> animali diversi da <i>Bos Taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione europea, sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo che è stato sottoposto</p> <p>(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;]</p> <p>(1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]</p> <p>(1) [d] sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso di latte crudo, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;]</p> <p>e) sono stati prodotti il o tra il e il⁽⁸⁾.]]</p> <p>⁽¹⁾e/o [II.1.C. ovoprodotti che</p> <p>II.1.C.1. provengono:</p> <p>(1) [dalla zona⁽⁹⁾..... che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]</p> <p>⁽¹⁾ e/o [da uno Stato membro;]</p> <p>II.1.C.1. sono stati prodotti con uova provenienti da uno stabilimento che soddisfa i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in cui, per un periodo ameno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e</p> <p>(1) [a] attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [a] gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:</p> <p>(1) [l'albume liquido è stato trattato:</p> <p>(1) [a 55,6 °C per 870 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [l'albume essiccato è stato trattato:</p> <p>(1) [a 67 °C per 20 ore;]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]</p>
--	---

⁽¹⁾oppure [le uova intere sono state:

⁽¹⁾ [trattate almeno a 60 °C per 188 secondi;]

⁽¹⁾oppure [completamente cotte;]]

⁽¹⁾oppure [le miscele di uova intere sono state trattate almeno:

⁽¹⁾ [a 60 °C per 188 secondi;]

⁽¹⁾oppure [a 61,1°C per 94 secondi;]

⁽¹⁾oppure [completamente cotte;]]]

e

⁽¹⁾ [b] attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]

⁽¹⁾oppure [b] gli ovoprodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento:

⁽¹⁾ [l'albume liquido è stato trattato:

⁽¹⁾ [a 55 °C per 2 278 secondi.]

⁽¹⁾oppure [a 57 °C per 986 secondi.]

⁽¹⁾oppure [a 59 °C per 301 secondi.]]

⁽¹⁾oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]

⁽¹⁾oppure [l'albume essiccato è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]

⁽¹⁾oppure [le uova intere sono state:

⁽¹⁾ [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]

⁽¹⁾oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]

⁽¹⁾oppure [trattate a 59 °C per 674 secondi.]

⁽¹⁾oppure [completamente cotte.]]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Parte I	
Casella I.7:	inserire il codice ISO del paese di origine del prodotto composto contenente i prodotti a base di carne elencati nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁶¹ e/o, per i prodotti trasformati ottenuti dal colostro, nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o, per i prodotti lattiero-caseari trasformati, nell'allegato XVIII o nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e/o, per gli ovoprodotti trasformati, nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.11:	nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7.
Casella I.15:	numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), numero del volo (aeromobile) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.
Casella I.19:	nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
Casella I.27:	utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quali: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208.
Casella I.27:	descrizione della partita: " <i>Impianto di fabbricazione</i> ": inserire nome ed eventuale numero di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. " <i>Natura del prodotto</i> ": in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare "prodotto a base di carne". In caso di prodotto composto contenente prodotti lattiero-caseari indicare "prodotto lattiero-caseario". In caso di prodotto composto contenente prodotti ottenuti dal colostro indicare "prodotto ottenuto dal colostro". In caso di prodotto composto contenente ovoprodotti indicare "ovoprodotti".
Parte II	
⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.	
⁽²⁾ "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
⁽³⁾ Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i> , <i>Bison bison</i> , <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = equini domestici (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); RM = conigli d'allevamento; POU = pollame domestico; RAT = ratiti; RUF: animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW: animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF: animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW: animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae.	

	<p>(4) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(5) Inserire il codice della zona di origine del prodotto a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p> <p>(6) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (3).</p> <p>(7) Per "latte crudo" e "prodotti lattiero caseari" si intendono il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punti 4.1 e 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per "colostro" e "prodotti ottenuti dal colostro" si intendono il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.</p> <p>(8) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o della sua parte in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione europea contro l'ingresso di tali prodotti dal paese terzo in questione o dalla sua parte, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o sua parte per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa.</p> <p>(9) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

58. Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
59. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
60. Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
61. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118). „